

---

## **RIGO E15**

### **SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE**

---

#### **DETRAZIONE SPETTANTE ANCHE PER SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO**

In questo caso la detrazione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad altro soggetto (nel prospetto “ Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è uguale a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

---

Può essere detratto dall’imposta lorda un importo pari al 19 % delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale.

Rientrano in tale categoria per un importo non superiore a € 2.100, (dando origine ad una detrazione massima di € 399), l’ammontare delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, se il reddito complessivo non supera €40.000.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i propri familiari. Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente o conviva con il medesimo.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

Il limite di €2.100 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a €2.100.

Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di €2.100 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza.

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

La possibilità di beneficiare della detrazione opera:

- se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo;
- se le prestazioni di assistenza sono rese da parte di una cooperativa di servizi, a favore di un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo.

Nel primo caso la documentazione rilasciata dalla casa di riposo deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto operante.

Nel secondo caso la documentazione fiscale:

- deve essere rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza;
- deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa e la specificazione della natura del servizio reso.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per addetti all'assistenza personale indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2013 e/o del CUD 2012.